

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- ☐ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
☒ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
☐ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a **ROSSANO SBORCHIA**

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- ☐ Piano/Programma, sotto indicato
☒ Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Toscana (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Toscana (VT) e Arlena di Castro (VT).
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 5419

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- ☒ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
☒ Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
☒ Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
☒ Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

☐ Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- ☒ . Atmosfera
☐ . Ambiente idrico
☐ . Suolo e sottosuolo
☒ . Rumore, vibrazioni, radiazioni

- ☒ . Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- ☒ . Salute pubblica
- ☒ . Beni culturali e paesaggio
- ☒ . Monitoraggio ambientale
- ☐ Altro (*specificare*) _____

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

IL TERRITORIO DI CANINO, comune limitrofo dove è prevista la realizzazione dell'impianto, nello specifico gli aerogeneratori A1 A2 A3 (mediamente a 500mt. dal confine) e A4 (a circa 380mt. dal confine), era già stato riconosciuto dagli Etruschi come zona particolarmente vocata alla coltivazione dell'olivo, e in un'area a carattere prettamente agricola ed intatta sotto il profilo naturalistico ed ecologico e per le colture di uliveti di varietà Caninense che producono l'olio extravergine d'oliva D.O.P Canino, vanto e pregio di una delle zone più belle del Lazio, a cui storicamente è stato destinato a meta turistica per l'importante città etrusca di Vulci e possiede al suo interno 3 aree considerate Siti di Interesse Comunitario (SIC).

La realizzazione di un impianto eolico di quelle dimensioni così a ridosso, ridurrebbe considerevolmente il valore dei terreni e delle abitazioni fino ad azzerarli come avvenuto, in alcuni casi, in altre zone del Paese. Non vi sono riscontri in Italia mentre la London School of Economics (LSE), dopo aver valutato l'andamento del mercato immobiliare nelle aree circostanti le grandi installazioni ha calcolato la riduzione del valore delle abitazioni presenti nel raggio di 2 km dalle centrali del 12% e delle proprietà in generale fino a 14 km di distanza dalle pale.

IL TERRITORIO è stato già martoriato dagli interventi finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nei terreni dei Cavalieri di Malta denominata La Sugherella di 200 ettari, la diga Madonna delle Mosse di Canino, dall'impianto di biogas sempre a Canino, l'impianto eolico di Tessennano composto da 9 pale ed alle opere annesse, i benefici dei quali riguarda esclusivamente i gestori, che oltre a sconvolgere i luoghi con le pale meccaniche e autoarticolati hanno asservito il territorio stesso in modo quasi esclusivo alle operazioni e hanno lasciato strade dissestate e intere zone irrimediabilmente deturpate per l'intervento attuale, note solo le emissioni sonore che comporterebbero grave rischio per la salute dei cittadini che vivono e lavorano nei fabbricati e nei campi circostanti per effetto del superamento dei valori limite di cui all' art. 9 della legge 447/1995.

I LUOGHI SOGGETTI A TUTELA ARCHEOLOGICA , come riportato sullo STUDIO DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO – VIARCH ed allegati (GE-TSC01-PD-ARCH-SIA-01) nei documenti per la V.I.A. in oggetto: “Numerose sono le tracce relative al periodo etrusco, che confermano quella presenza di insediamenti sparsi sul territorio lungo le vie commerciali e facenti capo ad un centro comune tipico delle campagne di Toscana. Tracce di insediamenti attestate dalla presenza di aree fittili e dalle relative necropoli sono emerse nell'area a sud di Toscana lungo il fiume Arrone, Fosso della Cadutella, fosso Arroncino e Fosso della Tomba, nelle località Castelghezzo, Marrucheto, Quarto della Capanna, Torara, Formiconcino, Pian

di Vico, Pian di Pietro Cola, Poggio Martinello, San Giuliano” l'area in questione sono già sottoposte all'attenzione del MIBAC che nelle V.I.A. presso la regione Lazio per “impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MW connesso alla RTN” nella Risposta Protocollata l'11/12/2018 in sede di conferenza di servizi il MIBAC Valuta negativamente la “trasformazione del territorio da agricola ad industriale in contrasto con gli obiettivi di tutela” e che “pur rientrando nei lavori di pubblica utilità, non appaiono compatibili(...) con gli obiettivi più ampi di Tutela, in relazione ai valori riconosciuti al contesto agrario specifico, ne tanto meno perseguono un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi” (allegato 3)

LE ABITAZIONI E LE AZIENDE AGRICOLE della zona NON sono state valutate come beni tutelati e si ritroveranno circondate da aerogeneratori coinvolte nel generale peggioramento dello stato dei luoghi, la nostra giurisprudenza ha recentemente riconosciuto il “Diritto al panorama” con la sentenza del 27 gennaio 2015, n. 362 del Consiglio di Stato : "Poiché, dunque, il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire: infatti “il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto (...) e tutelato dalle norme urbanistiche, (...), costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito” per la quale l'ente che autorizzerà l'impianto dovrà pagare le conseguenze del danno arrecato.

Come ultima considerazione personale ritengo che la zona interessata dall'intervento sia un'opera devastante e redditizia solo per pochi, certamente non per i cittadini del posto, sia totalmente inopportuna oltre che dannosa in un territorio valutato sul piano Territoriale Paesaggistico Regionale dalla Regione Lazio e che rientra come “Paesaggio Agrario di Valore” normato all'Art. 25 delle NTA, che ha l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso agricolo del suolo nonché il mantenimento della qualità del paesaggio rurale.

RITENGO questa proposta progettuale più deleteria di ogni altra cosa, sia dal punto di vista economico che paesaggistico-culturale e storico.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

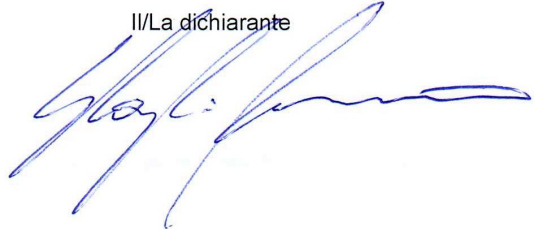
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – 3. MIBAC – Toscana. loc. Pian di Vico. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Luogo e data

Canino 30 / 09 / 2020

Il/La dichiarante

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the text 'Il/La dichiarante'.



**Ministero
per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA
MERIDIONALE

Palazzo Patrizi Clementi - Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA

tel. 06 67233000 - fax 06 6994.1234

Email: sabap-rm-met@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Roma, 04/02/2019

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti

Area Valutazione Impatto Ambientale

Viale del Tintoretto 432

00142 Roma

Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Prot. 2465
ce. 34.20.07/36

Risposta a nota prot. 793247 del 11/12/2018

**OGGETTO: Toscana (VT), loc. Pian di Vico. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
Sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/05 su progetto "Impianto fotovoltaico a terra della
potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN"**

Richiedente: **DCS srl**

Convocazione conferenza di servizi art. 27 bis, comma 7 del Dlgs 152/06 e della DGR n.
132 del 27/02/2018

e p.c. **al Comune di
Tuscania (VT)**

tecnico@pec.comune.tuscania.vt.it

e p.c. **alla DCS srl**
dcssoc@legalmail.it

e p.c. **alla Regione Lazio**

Direzione regionale per le Politiche Abitative
e la Pianificazione Territoriale, Pesistica e Urbanistica
territorio@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. **alla Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
Sezione V-Tutela del paesaggio**

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **al Segretariato Regionale del Lazio**
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Regione Lazio, D.R. Politiche ambientali e
Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 793247 del 11/12/2018, acquisita
agli atti con prot. 24433 del 13/12/2018 e relativa alla conclusione della II CdS sulla VIA e alla

collegata successiva chiusura del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, si comunica quanto di seguito.

Valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area in esame (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) che rientra in buona parte nella classificazione di "Paesaggio Agrario di Valore" normato all'art. 25 delle NTA, che ha l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso agricolo del suolo nonché il mantenimento della qualità del paesaggio rurale;

Considerato che alcune piccole porzioni del sito ricadono anche nel cosiddetto "Paesaggio Naturale Agrario" la cui tutela, normata all'art. 22 delle NTA, è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale,

Considerato l'assetto di tutela paesaggistica vigente, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto zone boscate;

Considerato l'assetto di tutela vigente sulle aree immediatamente contermini al sito in esame, ricadente nel Comune di Tuscania, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e perimetrate sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, M056_0198) come aree di interesse archeologico;

Considerato che l'area è classificata dal PRG come zona E, agricola;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale del Lazio in data 17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n. 87 Suppl. nn. 2, 3 e 4), è stata adottata la proposta di "Piano Energetico Regionale" (P.E.R. Lazio).

Considerato :

- **che** la proposta di Piano Energetico Regionale adottata aggiorna il piano attualmente in vigore approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 14 febbraio 2001, n.45 pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2001;
- **che** la Regione ha avviato il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER) attraverso la redazione di un "Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio" da parte del Comitato di Indirizzo Strategico costituito formalmente con Determinazione n. G00859 del 05/02/2015, aggiornata con Det. n. G00565 /2016;
- **che** la fase preliminare della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata il 4 febbraio 2016, si è conclusa con la trasmissione del documento di scoping ai sensi dell'art.13, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, da parte dell'Autorità competente per la VAS con nota prot. n.0535505 del 25 ottobre 2016;
- **che**, a seguito della trasmissione da parte dell'Autorità procedente del Rapporto preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale avvenuta con nota prot.179472 del 06/04/2016, la procedura di VAS si è conclusa favorevolmente con Parere Motivato secondo le risultanze della relazione istruttoria, effettuata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.152/2006, dalla Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018, (BURL n.61 del 26/07/2018 suppl. n.1 e sul sito regionale);



- **che** il Rapporto Ambientale dovrà fornire comunque riscontro della coerenza esterna con i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino, il Piano di bacino del Fiume Tevere, e con il Programma di Sviluppo Rurale, con le linee guida del MISE (DM 10/09/2010), nello specifico di quanto previsto al comma c) del punto 14.9 della parte III in relazione alle aree contermini a quelle soggette a tutela, verificandone la coerenza in merito all'utilizzo delle FER, e dovrà approfondire la coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale Generale, dei PTP e dei PTPG;

Considerato che, in relazione al PER Lazio, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio, le NTA e gli altri elaborati di Piano dovranno essere modificati ed integrati con quanto emerso ad esito della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e delle attività tecnico-amministrative svolte in fase di valutazione ai sensi dell'art.15, comma 1, del decreto;

Tenuto conto, in particolare, che tra queste, a fronte della richiesta di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010) con la descrizione delle limitazioni/esclusioni afferenti a ciascuna tipologia di impianto, l'Autorità Competente afferma che per quanto riguarda i criteri localizzativi nel Piano sono state fornite opzioni preferenziali circa le priorità localizzative, ma solo in termini tipologici, e non geografici (Parte 3 del PER);

Tenuto conto, in relazione al PER Lazio, dei seguenti contenuti estrapolati dal documento di sintesi del parere motivato in cui l'Autorità procedente ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute:

- che tra gli obiettivi strategici del PER Lazio rientra lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile a basso impatto ambientale **con particolare riferimento al fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di suolo pertinenziale disponibile in prossimità;**
- che per la localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico;
- che la localizzazione "a terra" è prevista solo per il mini e il micro eolico, riservando inoltre gli impianti a terra quasi esclusivamente al recupero di aree marginali o già ambientalmente degradate da attività antropiche;
- che il PER Lazio detta linee strategiche e ha scelto di non localizzare impianti -fornendo opzioni preferenziali solo in termini tipologici e non geografici (Parte 3 del PER)- né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, PTPR, autorizzazione paesaggistica, ecc.) e che, in coerenza con questa scelta, vista anche la assoluta preponderanza di FER a basso impatto ambientale (quale il fotovoltaico su coperture), il Rapporto Ambientale rimanda la valutazione dell'idoneità della localizzazione dei pochi singoli impianti di una certa consistenza previsti (comunque proposti e progettati da operatori terzi) alle specifiche norme e procedure valutative già previste dalla legge (de iure condito) ma anche di quelle che lo saranno nel frattempo, ossia da oggi fino al 2050 (de iure condendo).
- che attraverso l'analisi della coerenza esterna con gli altri strumenti e livelli di pianificazione andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze degli impianti.
- che l'analisi dei potenziali impatti debba essere differenziata per tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, termoelettrico, ed ulteriori forme di produzione energetica) e debba considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori e che devono essere considerati tutti gli

impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

- che preliminarmente alla localizzazione di impianti di produzione FER di tipo industriale, siano svolti studi che ne giustifichino la necessità in termini di fabbisogno energetico e ne dimostrino la sostenibilità ambientale, **anche considerando l'effetto cumulativo con le attività già presenti sul territorio**, previo coinvolgimento del pubblico e sentiti gli enti competenti nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, in riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e tutta la documentazione inerente al procedimento presente sul sito web regionale, si comunica quanto di seguito:

Si richiama innanzi tutto e si ribadisce il parere già espresso da questo Ufficio nell'ambito della I CdS relativa al Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. 21319 del 05/11/2018, cui si aggiungono -per rendere più articolata ed efficace la motivazione del diniego- le seguenti considerazioni e specifiche (anche in relazione al documento contenente *Controdeduzioni e osservazioni* presentate dal proponente);

Come risulta dagli elaborati progettuali, e in particolare dalla Relazione tecnica, l'area individuata per l'ubicazione dell'impianto ricade nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Tuscania, circa 4 km ad ovest del centro abitato, in un ambito completamente agricolo e distante da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali e vicinali.

L'impianto è articolato su due lotti di terreno attualmente a destinazione agricola (distinti come "lotto nord" e "lotto sud"), per un'estensione totale di circa 2.462.835 mq e per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp prevede 3.531 tracker (ovvero 141.240 moduli) per il lotto nord e 9.868 tracker (ovvero 394.720 moduli) per il lotto sud, per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp (53,6712 MWp per il lotto nord e 96,3224 per il lotto sud e inoltre la presenza di 142 cabine inverter (50 per il lotto nord e 92 per il lotto sud), 9 cabine MT (4 per il lotto nord e 5 per il lotto sud), 2 control room (1 per ogni lotto) e una sottostazione di trasformazione utente MT/AT con relativa cabina di consegna. L'altezza al mozzo delle strutture è di 2,20 m dal suolo; l'angolo di rotazione del mozzo è di $\pm 55^\circ$ rispetto all'orizzontale. All'interno dell'area dell'impianto passano i cavidotti delle linee BT e MT che prevedono sezioni di scavo di 70 cm di profondità per 40 cm di larghezza e, mentre le linee BT presentano una lunghezza totale di 41.730 m (14.713 m per il lotto nord e 27.017 per il lotto sud) quelle MT hanno una lunghezza totale di 18.618 m (5.690 m per il lotto nord, 11.248 per il lotto sud cui si aggiunge la linea di collegamento tra i due lotti che sviluppa una lunghezza di 1.680 m per). Il cavidotto AT, che passa a lato della viabilità comunale e rurale esistente ed ha una sezione di 110 cm per 70 cm., si sviluppa per una lunghezza di circa 5,7 km veicolando l'energia prodotta all'esistente sottostazione MT/AT in località Campo Villano, sempre nel territorio comunale di Tuscania. Per garantire l'accessibilità della sottostazione utente che, una volta connessa, diventerà opera di rete di proprietà di Terna, sarà realizzata una strada sterrata a prolungamento della viabilità esistente, che correrà esternamente al perimetro dell'impianto, su terreni in disponibilità della DCS srl, per una lunghezza di circa 1,5 km.

Il progetto prevede anche la presenza di viabilità interna e perimetrale entrambe realizzate in battuto e ghiaia, di due accessi carrabili (uno per ogni lotto), di recinzione perimetrale (realizzata con pali di castagno e rete metallica), e di un sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Premesso che il comprensorio in cui ricade l'impianto, oggetto tra la fine del Novecento e il primo decennio del secolo attuale di numerose ed intense ricerche archeologiche di superficie e di scavi di tutela, documentati dalle relazioni agli atti d'ufficio, risulta caratterizzato da un'occupazione capillare ed estesa, anche sotto il profilo diacronico, secondo una tendenza ben nota agli studiosi: la complessità

e la densità del popolamento antico, protostorico, etrusco e poi romano nel distretto tuscanese, contraddistinto dalla presenza diffusa di piccoli insediamenti cui si affiancavano le relative necropoli, hanno fatto supporre, almeno per la fase etrusca, la presenza di un'organizzazione territoriale per villaggi distribuiti attorno alla città e non necessariamente vincolati ad essa (S. Quilici Gigli, *Tuscania* (Forma Italiae, Regio VII.2), Roma 1970, p. 17), come parte integrante di una grande rete di itinerari e di traffici che, collegando il mare all'interno, l'area meridionale con il lago di Bolsena e le regioni transtiberine, avevano in Tuscania un punto di passaggio obbligato (Rendeli 1993, p. 246, G. Colonna, *Tuscania, Monumenti di epoca arcaica*, in *Archeologia* VI, 1967, pp. 86-93; Quilici Gigli 1970, cit.).

Premesso che tale comprensorio, caratterizzato dalla presenza di numerosi siti gravitanti in prevalenza sul corso di torrenti o fossi e situato in una zona ubicata al confine col territorio di Vulci, deve lo sviluppo dell'occupazione capillare, verosimilmente a scopo agricolo, alla presenza di un importante itinerario etrusco diretto verso *l'ager volcentanus*, che dopo la conquista romana avrebbe mantenuto, prendendo il nome di Via Clodia, la funzione di fondamentale infrastruttura viaria nel territorio compreso fra la litoranea tirrenica della via Aurelia e la direttrice della via Cassia.

La via Clodia, proveniente da Tuscania e diretta a Maternum e Saturnia, realizzata tra il 273 e il 225 a.C., come annota S. Quilici Gigli nel suo studio, in quest'area "*oltrepasato il rudere in località Polledrara si dirige verso il fosso Caprino per ricalcarlo nel suo corso con un'antica tagliata viaria la quale permetteva di oltrepassare il fosso Pian di Vico*". Superato il fosso, ad ovest attraverso le zone di Polledrara e di Sterpaglio "*appare molto evidente un taglio artificiale lungo m. 400 e profondo m. 20 circa, inciso nel terreno e recentemente riaperto al transito da una carrareccia*" (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, redatta in data 14/07/2018 e acquisita agli atti d'ufficio con prot. 18125 del 18/09/2018, n. 12). Sulla presenza della Clodia in quest'area e sulla ricostruzione del tracciato in base allo studio aerofotogrammetrico, che interferisce chiaramente e indiscutibilmente con il lotto nord dell'impianto, si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl.

La realizzazione della Clodia risponde all'esigenza di controllo del territorio conquistato tramite la costruzione di un asse viario, funzionale al presidio e a un rapido intervento militare, attraverso i preesistenti centri abitati; l'arteria aveva anche la funzione di collegamento con gli insediamenti e le colonie di recente fondazione. A partire dall'età imperiale, nelle campagne dell'Etruria si diffondono le grandi proprietà delle ville rustiche ben attestate anche nel comprensorio in esame (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, n. 11), con l'impiego di numerosa manodopera servile, e un sistema di rapporti economico-politici che sopravvisse in queste regioni interne più a lungo che sulla costa, sottoposta a frequenti invasioni.

La via Clodia continuò a svolgere un ruolo importante anche dopo la guerra greco-gotica in Italia (535-553): il trattato di pace tra Bizantini e Longobardi del 605, segnando la linea di confine tra le due potenze, sancì la definitiva spartizione della regione in *Tuscia Langobardorum* a est e *Tuscia Romanorum* (cioè bizantina) a ovest. In questo nuovo quadro politico la **via Clodia** assunse progressivamente il ruolo di asse portante della dominazione longobarda e di via diretta di collegamento fra Tuscania, caposaldo principale della zona controllata dalla nuova signoria germanica, e il Nord della Penisola.

Premesso che la zona in cui si situerebbe l'impianto appare definita dalla presenza di due corsi d'acqua, l'Arrone ad ovest e l'Arroncino di Pian di Vico ad est, lungo le cui sponde si distribuiscono numerose evidenze archeologiche diacroniche che, note da tempo e definite dagli areali di distribuzione **perimetrate sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, m056-198)**, sono oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., la cui specificità è proprio quella di tutelare il "contesto di giacenza" di detti beni archeologici. Nello specifico l'area m056_0195 è interessata dalla presenza di insediamenti di varia cronologia e necropoli sorti in prossimità del fosso Arroncino di Pian di Vico. In particolare ad ovest del fosso è documentata una necropoli etrusca non ancora indagata ma rivelata da scavi abusivi, della

quale non si conosce l'esatta estensione. Sul promontorio a est del fosso sono attestati un piccolo insediamento etrusco con annessa necropoli e, poco più a sud, un complesso residenziale romano anch'esso con la propria necropoli. A nord est dei precedenti sono stati rinvenuti resti di un altro insediamento romano. Tali presenze sono verosimilmente da ricondurre ad un'occupazione legata ad un intenso sfruttamento agricolo del comprensorio. Cfr. Archivio SAEM, prot. 2970/1997; 5965-2/1997; l'area m056_0208 comprende più siti archeologici di varia cronologia sorti sui due lati del torrente Arrone in una zona peraltro interessata dalla confluenza in detto torrente del Fosso Infernetto derivandone una situazione morfologica particolarmente adatta a favorire la frequentazione umana di questo lembo di territorio fin dall'età del bronzo. Nella parte meridionale dell'area in questione, una serie di ricognizioni condotte alla fine del '900 (Relazione a firma C. Iaia e A.Mandolesi, Archivio SAEM 1991, pos. 3 Tuscania) hanno rivelato la presenza di un abitato protostorico della media età del bronzo ubicato presso l'Arrone al quale sono succeduti un insediamento etrusco tardo-arcaico ed un abitato ellenistico. L'area m056_0198 infine, la più estesa delle tre, appare interessata dalla presenza di numerosi piccoli insediamenti e necropoli di epoche diverse e di una rete viaria minore a servizio degli stessi.

Tenuto conto altresì che, alla luce di quanto sopra espresso e come documentato anche nella *Relazione Archeologica Preventiva*, contrariamente a quanto affermato nel documento di *Controdeduzioni e Osservazioni*, il tracciato della via romana Clodia, per un lungo tratto in forma di via cava, interferisce in modo marcato con la più settentrionale delle aree in progetto, in cui è stata peraltro evidenziata che la presenza di evidenze murarie o resti di edifici da interpretarsi come infrastrutture connesse a tale viabilità, ancora in uso, come si è già detto, nell'alto medioevo.

Considerato quanto esposto ai punti precedenti, risulta evidente l'esistenza di un collegamento ideale tra i contesti sincronici che insistono sulle due aree, che si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella derivante dalla semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel vincolo e, se pure tali aree siano apparse separate da una zona di apparente vuoto di reperti, l'analisi delle tracce aerofotogrammetriche recentemente condotta ha rivelato la presenza di una serie di evidenze strutturali che viene a rappresentare un elemento fisico di continuità: si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl;

Considerato che il cavidotto AT lungo oltre 5 km interferisce nel suo percorso con preesistenze note da bibliografia e documentazione agli atti di questo Ufficio;

Premesso che l'impianto, di dimensioni enormi come si evince dai dati sopra riportati, si colloca in un comprensorio contraddistinto da una conformazione morfologica a dolci ondulazioni, scarsamente antropizzato e prevalentemente caratterizzato da campi e casali storici che disegnano un territorio dedito prevalentemente ad attività agricola e pastorale, non dissimile da quello che nell'Ottocento era descritto da viaggiatori ed incisori italiani e stranieri;

Premesso che tra gli elementi a carattere storico-architettonico presenti sui terreni dell'impianto e tra quelli ubicati nei diretti pressi che in ogni caso subirebbero l'impatto spiccano il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico nonché, subito fuori dal perimetro dell'impianto, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), facente capo ad un sistema di fortificazioni che sorvegliò a lungo la Valle del Marta e il suo bacino idrografico (per un riferimento bibliografico: <https://www.ibs.it/terre-castelli-tarquinia-tuscania-ebook-marco-scataglini/e/9786050379563>); che poco distante è il borgo rurale, d'origine medievale, di San Giuliano con chiesetta annessa (ALL. 3) e che oltre a queste emergenze va sottolineato il valore paesaggistico di tutta la zona, che conserva un'estrema leggibilità storica in cui si individuano chiaramente l'incastellamento, i latifondi papalini e infine l'assetto poderale datole dalla Riforma Agraria degli anni '50.

Premesso che, nello specifico, il lotto nord insiste su un terreno appena ondulato e che il lotto sud invece occupa una vallecola in lieve pendio in senso NE-SW. Questa, percorsa da un fossetto minore privo di denominazione in cartografia (ma denominato localmente Arroncino!), tributario del fosso Arroncino di Pian di Vico, è stata verosimilmente oggetto nel tempo di una progressiva attività di colluvio che ne ha modificato il profilo.

Considerato inoltre che la zona sopramenzionata compresa tra i vincoli areali di PTPR e gravata dal vincolo paesaggistico delle aree boschive al suo interno, è un'area agricola di vastissime proporzioni e tra i fattori di vulnerabilità del paesaggio riconosciuti vi è l'intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari di un paesaggio agrario come i pannelli fotovoltaici, che occupano e consumano prezioso suolo agricolo;

Considerato che le dimensioni sproporzionate e spropositate del campo fotovoltaico operano una vera e propria cesura, discontinuità, interruzione e modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, ad oggi totalmente integro ed incontaminato, come chiaramente dimostrato dalla documentazione fotografica allegata;

Considerato che la persistenza di impianti fotovoltaici per un periodo di 20-30 anni, è causa di modificazioni dello stato del suolo agrario sottostante se si considerano gli effetti prodotti nella fase di installazione dell'impianto, quelli indotti dalle operazioni di manutenzione, quelli indotti permanentemente dalla presenza dei pannelli. Il calpestio da mezzi meccanici, la copertura del terreno anche con materiali inerti, la progressiva compattazione, le operazioni di diserbo, l'assenza totale di lavorazioni senza la presenza negli strati coltivabili di apparati radicali delle colture, l'ombreggiamento causato dai pannelli conducono senza dubbio ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo.

Considerato che la predetta modificazione dello stato del suolo comporta la trasformazione di un'ampia porzione di territorio da agricola ad industriale, trasformazione in contrasto con tutti gli obiettivi di tutela;

Considerato che tale trasformazione del territorio, in particolare delle aree semi-naturali ed agricole di pregio paesaggistico, il più delle volte si configura permanente per il rischio di mancata dismissione e smaltimento degli impianti;

Considerato anche che la parcellizzazione del paesaggio agrario provoca trasformazioni morfologiche importanti dal punto di vista vegetazionale oltre che visivo;

Considerato che il sito individuato per l'impianto è costituito da due macroaree separate tra di loro da un'area non coinvolta direttamente dall'intervento ma che inevitabilmente ne rimarrebbe compromessa perché incapsulata tra due campi fotovoltaici, contro, quindi, qualsiasi criterio di buona pianificazione che prevede la concentrazione delle opere in un unico ambito così da non contaminarne indirettamente altri;

Considerato che non è stata effettuata una valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento in relazione alla componente visuale ovvero alla percezione dell'impianto con il paesaggio circostante attraverso l'identificazione dei principali "bacini visivi" e "corridoi visivi" (le strade) né tanto meno analizzata la prossimità di elementi di particolare significato paesaggistico (architettonico, archeologico, naturalistico), che esistono su questo territorio e dai quali l'impianto potrebbe risultare chiaramente percepibile come il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), e il borgo rurale di San Giuliano

Considerato che il procedimento di VIA ha il compito di individuare gli effetti e valutare le ricadute che interventi di notevole portata come quello in oggetto hanno sull'ambiente e sul paesaggio oggetto di trasformazione, nonché su tutti i territori contermini a quello interessato dall'intervento;

Tenuto conto della sentenza n. 00016/2018 REG.PROV.COLL. n. 00184/2017 REG.RIC. del Tar Emilia Romagna che in riferimento ai poteri del MIBAC sui territori contermini alle aree vincolate riporta che *"Costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l'esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato. In linea con tale percorso argomentativo è stato in ogni caso affermato che "in tale ambito il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo" e che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale"* (ex alii, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378).

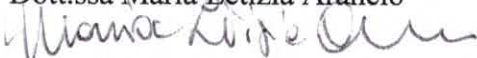
Preso atto di quanto riportato nelle Premesse nonché della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652 che ribadisce *"alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio"*.

Tenuto conto inoltre che la possibilità di localizzare l'impianto, piuttosto che su terreno agricolo, in siti da recuperare quali ad esempio cave dismesse, discariche in gestione post-operativa, siti inquinati a seguito di bonifica consentirebbe di valorizzare in termini ambientali territori comunque già compromessi senza pregiudicare quelli che invece vanno salvaguardati soddisfacendo l'obiettivo del miglioramento ambientale senza fare danni superiori ai supposti benefici prodotti;

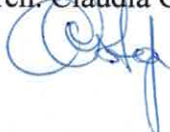
Valutato quindi, che le opere in progetto, pur rientrando tra i lavori di pubblica utilità, non appaiono compatibili, soprattutto per estensione ma anche per tipologia e materiali utilizzati, nonché per le ricadute che un indotto industriale di tale portata avrebbe sul territorio, con gli obiettivi più ampi di Tutela, in relazione ai valori riconosciuti al contesto agrario specifico, né tantomeno perseguono un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi,

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ribadisce, per quanto di competenza, di non ritenere compatibile il progetto con il contesto di riferimento. ed esprime pertanto parere negativo alla sua realizzazione.

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Maria Letizia Arancio



Il Funzionario Architetto
Arch. Claudia Castagnoli



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

